

**AGGIORNAMENTO DELLA COMPONENTE MATERIA PRIMA DELLE
CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA DEL GAS NATURALE E
REVISIONE DEL CORRISPETTIVO VARIABILE RELATIVO ALLA
COMMERCIALIZZAZIONE ALL'INGROSSO**

Documento per la consultazione nell'ambito dei procedimenti avviati con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 14 ottobre 2004, n.178/04, ai fini della formazione di provvedimenti in materia di revisione delle modalità di aggiornamento della componente materia prima delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale, di cui alla delibera 29 novembre 2002 n. 195/02, e con deliberazione 30 novembre 2004 n.209/04, ai fini della revisione del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso, di cui alla deliberazione 4 dicembre 2003 n. 138/03, ai sensi del dPCm 31 ottobre 2002.

30 novembre 2004

Indice

1.	FINALITÀ	4
2.	L'ATTUALE DISCIPLINA DI AGGIORNAMENTO DELLA PARTE RELATIVA AL COSTO DELLA MATERIA PRIMA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA	4
2.1	I criteri di indicizzazione in vigore.....	5
3.	RICHIESTA DI INFORMAZIONI AI SENSI DELLA DELIBERA N. 188/04	7
4.	ORIENTAMENTI DELL'AUTORITÀ' PER L'ADOZIONE DI UN NUOVO MECCANISMO DI INDICIZZAZIONE DELLA QUOTA MATERIA PRIMA	7
4.1	Modalità di costruzione dell'indice I_t	7
4.2	Introduzione di una clausola di salvaguardia	9
4.3	Il valore base.....	12
5.	ORIENTAMENTI DELL'AUTORITÀ' PER LA REVISIONE DEL CORRISPETTIVO VARIABILE RELATIVO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE ALL'INGROSSO.....	13

Premessa

Con il presente documento per la consultazione, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) illustra criteri e proposte al fine della formazione di provvedimenti in materia di aggiornamento della componente materia prima delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale di cui alla delibera 29 novembre 2002 n. 195/02, e di revisione del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso di cui alla deliberazione 4 dicembre 2003 n. 138/03, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2002.

Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità ai soggetti interessati di formulare osservazioni e proposte prima che l'Autorità proceda alla definizione di provvedimenti in materia.

Il processo di consultazione è svolto nell'ambito dei procedimenti avviati dall'Autorità con deliberazione 14 ottobre 2004, n. 178/04 e con deliberazione 30 novembre 2004, n.209/04.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, le loro osservazioni e proposte entro e non oltre il 13 dicembre 2004.

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:

*Direzione gas
Autorità per l'energia elettrica e il gas
piazza Cavour n. 5 – 20121 Milano
tel. 02-65.565.284 fax. 02-65.565.266
e-mail: gas@autorita.energia.it
<http://www.autorita.energia.it>*

1. FINALITÀ

Con il presente documento per la consultazione, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) si propone di consultare i soggetti interessati allo scopo di adottare un provvedimento atto a modificare:

- le disposizioni della delibera 29 novembre 2002, n. 195/02 (di seguito: delibera n. 195/02), recante modalità per l'aggiornamento della parte relativa al costo della materia prima delle tariffe del gas;
- le disposizioni della deliberazione 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: deliberazione n. 138/03), recante criteri per la determinazione delle condizioni economiche di fornitura di gas naturale ai clienti finali, relativamente alla definizione del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso, CCI.

Il processo di consultazione è svolto nell'ambito dei procedimenti avviati dall'Autorità con delibera 14 ottobre 2004, n.178/04 (di seguito: delibera n. 178/04) e 30 novembre 2004, n.209/04

2. L'ATTUALE DISCIPLINA DI AGGIORNAMENTO DELLA PARTE RELATIVA AL COSTO DELLA MATERIA PRIMA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA

Con la delibera n. 195/02, l'Autorità ha rivisto la precedente metodologia di indicizzazione adottata con delibera 22 aprile 1999, n. 52/99 (di seguito: delibera n. 52/99), al fine di dare immediata attuazione alle disposizioni della legge 28 ottobre 2002, n. 238 (di seguito: legge n. 238/02) che ha convertito senza modificazioni il decreto legge 4 settembre 2002 n. 193 (di seguito: decreto legge n. 193/02).

Con il suddetto decreto legge, il Governo è intervenuto in materia di tariffe, protraendo l'efficacia delle determinazioni tariffarie adottate dall'Autorità anteriormente all'1 agosto 2002 fino all'adozione:

- da parte del Governo, di criteri generali integrativi rispetto a quelli stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- da parte dell'Autorità, delle conseguenti determinazioni attuative e comunque fino al 30 novembre 2002.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2002 (di seguito: dPCm 31 ottobre 2002), sono stati quindi emanati criteri aventi ad oggetto le metodologie di aggiornamento delle tariffe in relazione ai costi variabili. Nella fattispecie, l'articolo 1 del dPCm 31 ottobre 2002 ha previsto che l'Autorità provveda a:

- a) definire, calcolare e aggiornare le tariffe relative all'elettricità e gas, anche successivamente all'apertura dei mercati ai clienti idonei, al fine di consentire un ordinato e graduale passaggio al mercato liberalizzato da parte degli utenti finali che si trovano nella condizione di cliente vincolato;
- b) definire metodologie di aggiornamento delle tariffe in relazione alla componente dei costi variabili, che minimizzino l'impatto inflazionistico, in particolare

prevedendo frequenze di aggiornamento congrue con l'obiettivo di ridurre gli impulsi inflazionistici dei prezzi dell'energia, sotto il vincolo di tutelare la piena economicità delle imprese produttrici di energia, nel più generale rispetto degli obiettivi di competitività del sistema produttivo.

La metodologia di aggiornamento adottata con la delibera n. 195/02 risponde inoltre alle finalità sancite dalla legge n. 481/95, quali, in particolare, la tutela degli utenti e dell'equilibrio economico e finanziario delle imprese (articolo 1, comma 1). Essa ha lo scopo di trasferire nelle condizioni economiche di fornitura per i clienti finali previste dalla deliberazione n. 138/03, le variazioni delle sole quote di costo che, essendo influenzate dall'andamento dei mercati internazionali, non sono direttamente controllabili dalle imprese e non possono perciò essere assoggettate all'aggiornamento secondo il metodo del "price cap" previsto dalla medesima legge n. 481/95 (articolo 2, comma 12, lettera e) e comma 18). In particolare, la metodologia di cui alla delibera n. 195/02 si applica alla componente delle condizioni economiche di fornitura relativa alla copertura dei costi di commercializzazione all'ingrosso, CCI, ai sensi dell'articolo 7 della deliberazione n. 138/03.

L'incidenza della variazione delle condizioni economiche di vendita ai clienti finali sui contratti in corso, ivi compresi quelli tra il grossista e il fornitore, non esclude il potere dell'Autorità d'intervenire in materia, come già chiarito in analoghe vicende dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia (di seguito: TAR Lombardia) (si cita, ad esempio, la sentenza n. 5835/2003). Gli effetti di detta variazione su tali contratti, infatti, devono trovare la loro disciplina nei contratti medesimi, o in forza della previsione di adeguamento già in essi prevista o per effetto della rinegoziazione delle clausole tra le parti in conseguenza della sopravvenienza costituita dalla nuova regolazione o, comunque, con gli strumenti a tutela dell'equilibrio contrattuale in generale previsti dall'ordinamento.

2.1 I CRITERI DI INDICIZZAZIONE IN VIGORE

La metodologia di aggiornamento prevista dalla delibera n. 195/02 oggi in vigore prevede:

- una periodicità trimestrale della cadenza di aggiornamento, con inizio dei trimestri l'1 gennaio di ogni anno. La scelta del trimestre, in luogo della cadenza bimestrale prevista dalla delibera n. 52/99, ha risposto all'obiettivo di dare maggiore stabilità alle tariffe;
- la definizione di un indice I_t ai fini del calcolo delle variazioni della componente materia prima ΔQE , secondo la formula $\Delta QE = QE_0 \times (I_t - I_{t-1})$, dove QE_0 è il valore della quota materia prima alla data dell'1 luglio 2002 calcolato ai sensi della delibera n. 52/99, pari a 0,3151 centesimi di euro/MJ, ovvero 235 lire/mc¹.

L'indice assume la seguente forma funzionale:

$$I_t = a \text{ GASOLIO}_t / \text{GASOLIO}_0 + b \text{ BTZ}_t / \text{BTZ}_0 + c \text{ GREGGIO}_t / \text{GREGGIO}_0$$

¹ Il valore è riferito ad un gas con potere calorifico superiore pari a 38,52 MJ/mc.

dove i coefficienti a , b e c sono pari rispettivamente a 0,49, 0,38 e 0,13. I pesi sono stati definiti in quanto ritenuti rappresentativi di quelli presenti nei contratti di importazione. L'indice assume valore pari a 1 alla data dell'1 luglio 2002 e prende a riferimento i valori degli indicatori relativi al periodo compreso tra i mesi di settembre 2001 e maggio 2002;

- il calcolo dell'indice I_t , sulla base dei valori che GASOLIO, BTZ E GREGGIO assumono nel periodo che intercorre tra il decimo e il penultimo mese precedente la data di aggiornamento delle tariffe; anche in questo caso la delibera n. 195/02 ha previsto un'estensione del periodo di riferimento, da sei a nove mesi, nell'ambito delle soluzioni adottate per garantire una maggiore stabilità delle tariffe sia in periodi di tensione inflazionistica che in periodi di prezzi calanti;
- l'aggiornamento delle tariffe, limitatamente al valore base rappresentativo del costo della materia prima, in misura proporzionale alle variazioni dell'indice I_t , qualora l'indice differisca, in aumento o in diminuzione di almeno il 5% rispetto al valore di riferimento adottato in occasione del precedente aggiornamento.

I criteri di aggiornamento sopra esposti sono stati adottati in rispondenza alla situazione di mercato esistente alla data di adozione del provvedimento. Negli ultimi anni tuttavia le condizioni di approvvigionamento della materia prima sui mercati internazionali hanno subito mutamenti, per effetto dei cambiamenti strutturali e normativi intervenuti nel settore, quali: l'implementazione delle direttive europee 98/30/CE e 2003/55/CE, l'ingresso nel mercato di nuovi operatori, lo sviluppo di mercati centralizzati del gas nel contesto comunitario, nonché la progressiva rimozione, su iniziativa della Commissione europea, delle clausole di destinazione territoriale nei contratti di approvvigionamento, che consente di scegliere liberamente il mercato di vendita del gas naturale in tutta Europa. Inoltre, rispetto alle condizioni di mercato esistenti nel 2002, risulta profondamente cambiato lo scenario di riferimento per i prezzi energetici, passati da valori medi del Brent di 24\$/barile del novembre 2002 ai circa 50 \$/barile dell'ottobre 2004.

L'Autorità ha quindi ritenuto opportuno procedere ad un'analisi della congruità delle misure adottate in materia di aggiornamento della materia prima e dunque del costo riconosciuto per il corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso, tenuto conto che tale corrispettivo costituisce una quota rilevante delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale e il valore definito dall'Autorità rappresenta un potenziale riferimento per il mercato.

Facendo seguito ai risultati ottenuti dalle analisi e dalle verifiche svolte, l'Autorità intende quindi adottare una modifica dell'attuale meccanismo di aggiornamento della quota materia prima per le condizioni economiche di fornitura del gas naturale e una revisione del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso, CCI. Le modifiche che si intendono assumere rispondono all'esigenza di minimizzare l'impatto inflazionistico, tutelare il consumatore nel rispetto dell'equilibrio economico e finanziario delle imprese e promuovere comportamenti efficienti, riflettendo il mutato andamento del mercato.

3. RICHIESTA DI INFORMAZIONI AI SENSI DELLA DELIBERA N. 188/04

Al fine di verificare le effettive condizioni di costo nel mercato degli approvvigionamenti di gas naturale (in particolar modo per quanto concerne le importazioni, tenuto conto della quota decrescente della produzione nazionale, pari al 17,6% delle risorse totali nel 2003), l'Autorità, facendo seguito all'avvio di procedimento di cui alla delibera n. 178/04, ha emanato la delibera n. 188/04 per la richiesta ai soggetti importatori titolari di contratti annuali e pluriennali di informazioni e documenti relativi ad accordi e contratti di approvvigionamento del gas naturale.

Alla data del 30 novembre 2004 sono pervenute le risposte di 30 operatori. Alcuni dei soggetti destinatari della richiesta hanno avanzato ricorso avverso la delibera n. 188/04 presso il Tar Lombardia). In data 17 novembre 2004 il TAR ha temporaneamente accolto, fino alla pubblicazione del dispositivo della sentenza di merito della controversia, la domanda di sospensione "alla sola parte della delibera in cui è prescritto che gli importatori di gas naturale abbiano a fornire all'Autorità informazioni circa i nomi dei loro fornitori ed i prezzi stabiliti nei singoli contratti di importazione". I principali soggetti interpellati si sono rifiutati di fornire i dati relativi alle condizioni economiche dei contratti di importazione, in attesa della sentenza definitiva del TAR. Tuttavia, le informazioni in possesso dell'Autorità e i dati e le informazioni pervenute a seguito della richiesta di cui alla delibera n. 188/04, hanno permesso di predisporre alcune modifiche della metodologia attuale, in modo da renderla maggiormente rispondente alle attuali condizioni di mercato.

4. ORIENTAMENTI DELL'AUTORITÀ PER L'ADOZIONE DI UN NUOVO MECCANISMO DI INDICIZZAZIONE DELLA QUOTA MATERIA PRIMA

L'Autorità intende intervenire per modificare alcuni aspetti della metodologia di aggiornamento in vigore secondo le modalità di seguito riportate. Intende invece confermare anche per il nuovo meccanismo di indicizzazione l'attuale periodicità trimestrale della cadenza di aggiornamento, il riferimento alle medie mobili a nove mesi degli indicatori scelti nell'indice, e la soglia di invarianza posta al 5%. Tali elementi hanno infatti assolto alle finalità poste dal dPCm 31 ottobre 2002 di minimizzazione dell'impatto inflazionistico. Anche con riferimento al valore base QE_0 al quale si applicano le variazioni dell'indice I_t , l'Autorità intende confermare il valore previsto dalla delibera n. 195/02.

4.1 MODALITÀ DI COSTRUZIONE DELL'INDICE I_T

L'Autorità ritiene opportuno mantenere un paniere di riferimento composto da GREGGIO, BTZ e GASOLIO. Tuttavia, i cambiamenti intercorsi nei segmenti di utilizzo finale del gas naturale (in particolare, l'aumento della quota relativa destinata al settore termoelettrico rispetto al civile), nonché l'esistenza di un mercato all'ingrosso non ulteriormente segmentabile per settore di utilizzo, rendono opportuno un intervento volto a:

- rivedere i pesi adottati nell'indice I_t : in effetti, analizzando i consumi di gas naturale in Italia per settore d'uso dal 1999 al 2003, l'Autorità ha ravvisato che la quota sostitutiva gas naturale/gasolio si è ridotta, mentre quella relativa al gas naturale/olio

combustibile BTZ è aumentata. Sulla base della situazione attuale l'Autorità intende pertanto introdurre un'indicizzazione della QE basata per il 46% sul BTZ, per il 41% sul GASOLIO e per il 13% sul GREGGIO (a fronte dell'attuale 49% GASOLIO, 38% BTZ e 13% GREGGIO). Tale variazione ha lo scopo di dare maggiore rispondenza a quelle che si ritengono essere le reali situazioni di acquisto e alle condizioni praticate nei mercati all'ingrosso. Il mancato invio dei dati da parte dei principali importatori ha impedito una verifica dei riferimenti adottati nei contratti internazionali, tuttavia il riferimento alle quote dei mercati di sbocco appare un indicatore idoneo allo scopo;

- sostituire i riferimenti adottati per le quotazioni dei greggi: nella delibera n. 52/99 il valore medio del paniere dei greggi era formato dalle quotazioni *FOB breakeven prices* dei seguenti 8 greggi pubblicate da *Platt's Oilgram Price Report: Arabian Light, Iranian Light, Kirkuk, Kuwait, Murban, Saharan Blend, Zuetina e Brass Blend*. A partire dal mese di gennaio 2002 alcuni dei suddetti greggi (precisamente *Kirkuk, Murban, Saharan Blend, Zuetina e Brass Blend*) non sono stati più quotati con riferimento al mercato di Rotterdam e quindi non più pubblicati dal *Platt's Oilgram Price Report*. Quindi con delibera dell'Autorità 27 febbraio 2002, n. 25/02, la disciplina per il calcolo dell'indice I_t è stata modificata, a partire dal mese di gennaio 2002, sostituendo le quotazioni di ciascuno dei greggi non più disponibili con la media delle quotazioni dei tre greggi ancora quotati su Rotterdam moltiplicata rispettivamente per i seguenti fattori:
 - Kirkuk: 1,035
 - Murban: 1,045
 - Saharan Blend: 1,112
 - Zuetina: 1,115
 - Brass Blend: 1,138

Tali fattori sono stati determinati calcolando, nel corso dei precedenti anni, il rapporto tra le quotazioni di ciascuno dei cinque greggi non più quotati con la quotazione media degli altri tre greggi.

Alla luce della diminuita rappresentatività dei greggi adottati, l'Autorità ritiene opportuno cambiare il riferimento e assumere per l'indicatore GREGGIO il valore del Brent *dated*. Questo riferimento è stato scelto in ragione della sua caratteristica di diffusa notorietà, ma soprattutto per l'indubbio rilievo internazionale nella contrattualistica.

Punto di discussione n.1.: Ritenete opportuno rivedere i pesi attualmente previsti nell'indice I_t e in particolare attribuire una maggiore quota a BTZ, riducendo corrispondentemente la quota di GASOLIO? In caso di risposta negativa, per quali motivi?

Punto di discussione n.2.: Ritenete inoltre opportuno prevedere un'eventuale riduzione del peso del GREGGIO a favore di un ulteriore aumento di quello del BTZ, in considerazione degli sviluppi attesi nei mercati di sbocco del gas naturale?

Punto di discussione n.3.: Ritenete opportuno sostituire i riferimenti per il paniere di greggi con il valore del Brent dated ? In caso di risposta negativa, per quali motivi?

4.2 INTRODUZIONE DI UNA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Come più sopra ricordato, a fronte di quotazioni medie del Brent di circa 24 \$/barile nel novembre 2002, tali quotazioni hanno toccato punte di 50 \$/barile nello scorso mese di ottobre. Alla luce di una tale dinamica dei prezzi, e in particolare della loro accresciuta variabilità, l'Autorità intende integrare l'attuale metodologia di aggiornamento, definendo una formula che tenga conto del mutato contesto di mercato.

E' conoscenza diffusa, confermata dall'analisi dei dati e delle informazioni ottenuti nel corso dell'istruttoria avviata con delibera n. 178/04, che la prassi contrattuale in uso nei mercati internazionali del gas contempla anche la possibilità di prevedere nei contratti una cosiddetta clausola di salvaguardia, vale a dire formule di adeguamento dei prezzi del gas che legano il costo del gas acquistato all'andamento dei prezzi dei prodotti petroliferi in modo da risultare più vantaggiose per l'importatore, in caso di quotazioni elevate (sopra una certa soglia prefissata) dei prodotti petroliferi sui mercati internazionali, e più vantaggiose per l'esportatore nel caso di quotazioni particolarmente basse (sotto una certa soglia prefissata).

L'Autorità intende pertanto modificare l'attuale criterio di indicizzazione inserendo un'ulteriore e diversa formula da applicare nei casi in cui le quotazioni internazionali ricadano al di fuori di un intervallo prefissato (compreso tra i 18 e i 35 \$/barile). Per i casi di quotazioni all'interno dell'intervallo, si intende mantenere l'attuale formulazione prevista dalla delibera n. 195/02: infatti, la dinamica della componente materia prima risultante dall'applicazione di tale formula è risultata finora (vale a dire fino a quotazioni internazionali di poco superiore ai 30\$/barile) in linea con l'andamento dei prezzi internazionali del gas.

La nuova formula di aggiornamento che l'Autorità intende adottare è pertanto la seguente:

- se $18 < B < 35$ $\Delta QE = QE_0 \times (I_t - I_{t-1})$ centesimi di euro/MJ
- se $B < 18$ o $B > 35$ $\Delta QE = QE_0 \times \alpha \times (I_t - I_{t-1})$ centesimi di euro/MJ

dove:

- B è la media mobile tra il decimo e il penultimo mese precedente la data t di aggiornamento delle quotazioni del Brent dated;
 - QE_0 assume il valore definito nella delibera n. 195/02 pari a 0,3151 cent€/MJ, ovvero 235 lire/mc²;
 - α assume un valore compreso tra il 30 e il 60%³.


L'inserimento del parametro α ha l'effetto di produrre, sia sotto i 18 che sopra i 35\$/barile, minori variazioni in termini di prezzi finali. Inoltre la nuova formulazione

² Il valore è riferito ad un gas con potere calorifico superiore pari a 38,52 MJ/mc.

³ Il range dei valori è calcolato sulla base della definizione ad oggi in vigore dell'indice I_t .

determina comunque un effetto positivo a causa del minor decremento, sotto i 18\$/barile, della componente materia prima (vedi grafico 1).

Grafico 1: andamento della componente materia prima sotto l'ipotesi di adozione della clausola di salvaguardia*



* la correlazione tra I_t e i valori di B non è univoca, per cui i valori assunti in figura sono puramente indicativi.

La suddetta modifica appare necessaria in quanto:

- l'introduzione di tale formula consente una maggiore tutela dei consumatori, evitando il trasferimento sui prezzi finali di picchi al rialzo corrispondenti a rialzi sui mercati petroliferi e garantendo maggiore stabilità alle tariffe;
- prevedendo, oltre la soglia prefissata, una dinamica di crescita più graduale nel tempo rispetto alle variazioni dei prezzi dei prodotti petroliferi, essa contribuisce ulteriormente a minimizzare l'impatto inflazionistico delle variazioni finali dei prezzi;
- tale dinamica, traducendosi ovviamente, fino al raggiungimento del valore soglia, anche in variazioni minori dei prezzi del gas nella fase di diminuzione delle quotazioni internazionali dei prodotti, così come in minori riduzioni nei casi di forti cali delle quotazioni sui mercati petroliferi (sotto i 18\$/barile) assicura l'equilibrio economico e finanziario delle imprese, permettendo loro di recuperare nelle fasi di discesa i minori aumenti registrati nella fasi di prezzi crescenti;
- essa inoltre garantisce una migliore ripartizione dei rischi e dei benefici tra imprese e consumatori, tenuto conto, da un lato, dell'esigenza, per basse quotazioni dei prodotti petroliferi, di remunerare comunque i costi di attività di esportazione/importazione di gas, dall'altro di ripartire più equamente i benefici derivanti da alte quotazioni dei prodotti petroliferi che si traducono in aumenti dei profitti;
- essa ha lo scopo di promuovere l'efficienza del settore, replicando una prassi contrattuale in uso, in particolare da parte degli importatori più efficienti; va considerato che l'indicizzazione al prezzo dei prodotti petroliferi è sì una prassi in uso nel settore, ma il sempre maggiore affermarsi di modalità alternative di compravendita (*hub*, mercati centralizzati) comporta in prospettiva un sempre maggiore sganciamento dei prezzi del gas da quelli dei prodotti petroliferi. L'obiettivo del meccanismo dell'Autorità non è riflettere i costi effettivi dei singoli operatori, ma incentivarne i comportamenti efficienti, anche al fine di non indebolirne le capacità negoziali.

Punto di discussione n.4.: Ritenete opportuna l'introduzione di una nuova formula di indicizzazione in caso di quotazioni del Brent, come sopra definite, inferiori a 18 e superiori a 35 \$/barile? Ritenete condivisibile l'intervallo individuato? In caso di risposta negativa, per quali motivi?

Punto di discussione n.5.: Ritenete che tale formula sia rappresentativa delle clausole contenute nei contratti internazionali e che rifletta un comportamento efficiente? In alternativa, quale formula proponete al fine di raggiungere le finalità sopra enunciate?

4.3 IL VALORE BASE

Come sopra riportato (vedi paragrafo 2.1), la delibera n. 195/02 ha lasciato inalterato il valore base QE_0 della quota materia prima alla data dell'1 luglio 2002, calcolato in

applicazione della precedente metodologia prevista dalla delibera n. 52/99. Non erano infatti risultate evidenze di un andamento di questo valore non in linea con quello dei prezzi all'importazione nell'Unione Europea, e tale da giustificare una sua revisione. Con successiva deliberazione n. 138/03 l'Autorità ha definito un'unica componente CCI a copertura dei costi di commercializzazione all'ingrosso (incluso dunque il costo della materia prima), prevedendone l'aggiornamento sulla base delle modalità stabilite dalla delibera n. 195/02.

Ai fini della verifica della congruità del valore della componente CCI riconducibile alla materia prima e da assoggettare ad indicizzazione sulla base dell'andamento del mercato, l'Autorità ha avviato la richiesta dati ai sensi della delibera n. 188/04. Scopo dell'Autorità era la determinazione del costo marginale di approvvigionamento di gas nel nostro Paese, identificabile come il costo delle importazioni (tenuto conto della quota decrescente della produzione nazionale sul totale dell'offerta) e in particolare come il costo di importazione per i nuovi importatori o per i nuovi contratti da parte di importatori tradizionalmente presenti sul mercato.

La richiesta di cui alla delibera n. 188/04 non era volta all'identificazione puntuale degli effettivi costi di approvvigionamento in quanto, tenuto conto della finalità di promozione della concorrenza e dell'efficienza, non è opportuno come più sopra ricordato, trasferire nelle condizioni economiche i costi effettivi. Essa era volta piuttosto ad acquisire elementi sull'andamento dei mercati nel nuovo scenario internazionale, in modo da dare un riferimento certo, in grado di mantenere per gli operatori l'incentivo al contenimento dei costi, anche ricavandone benefici economici.

In mancanza della comunicazione di tali dati da parte dei principali importatori, l'Autorità ritiene che un indicatore di tale costo marginale possa continuare ad essere rappresentato, come già avvenuto per le precedenti delibere n. 52/99 e n. 195/02, dal prezzo medio *cif* registrato negli altri paesi europei.

Non rilevandosi neanche a questa data particolari evidenze di una dinamica del costo della materia prima risultante dall'applicazione dei criteri della delibera n. 195/02 non in linea con tali prezzi internazionali, l'Autorità intende quindi mantenere il valore base fissato dalla medesima delibera n. 195/02. Sulla base delle informazioni a disposizione, l'Autorità intende mantenere un valore riconosciuto per il costo di approvvigionamento che rifletta le condizioni esistenti in Europa e rappresenti un segnale adeguato del costo di ulteriori approvvigionamenti. Tale valore è inoltre volto ad assicurare incentivi a nuove iniziative di importazione nel nostro Paese, mantenendo allo stesso tempo lo stimolo all'efficienza. Naturalmente, tenuto conto dell'orientamento a modificare i pesi e la composizione del paniere, il valore di QE_0 sarà riparametrato per mantenere il valore riconosciuto ad ottobre.

5. ORIENTAMENTI DELL'AUTORITÀ PER LA REVISIONE DEL CORRISPETTIVO VARIABILE RELATIVO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE ALL'INGROSSO

I dati trasmessi ai sensi della delibera n. 188/04, come pure le informazioni desunte, sia pure limitatamente al 2002, nell'ambito dell'Indagine conoscitiva sullo stato della liberalizzazione del settore del gas naturale, condotta congiuntamente dall'Autorità e dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, hanno evidenziato che, a fronte di un prezzo medio all'importazione in linea, se non inferiore, alla media europea, si sono

registrate nel nostro Paese iniziative di importazione anche per prezzi sensibilmente superiori alla media europea.

L'Autorità ha inoltre rilevato, nell'ambito dell'attività di vigilanza sui contratti di vendita di gas all'ingrosso, la tendenza ad un'ulteriore riduzione, sia pure contenuta, dei prezzi sul mercato nazionale all'ingrosso rispetto a quella registrata nell'ambito della definizione delle condizioni economiche di vendita fissate con deliberazione n. 138/03. Tali indicazioni lasciano pertanto presupporre l'esistenza di margini in grado di sostenere anche iniziative di importazione non in linea con un costo medio europeo ritenuto efficiente, a fronte di una tendenza alla diminuzione dei prezzi all'ingrosso sul mercato nazionale. Va inoltre rilevato che tale tendenza nel mercato all'ingrosso non si è tradotta in un corrispondente beneficio per il consumatore finale oggetto della tutela prevista dalle condizioni economiche di cui alla deliberazione n. 138/03.

Come è noto, in occasione della definizione di tali condizioni economiche, e in particolare nella definizione del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso CCI, l'Autorità ha espressamente motivato la ripartizione in misura equa tra esercenti e clienti finali dei benefici derivanti dalle riduzioni di costo già registrate nel settore nella fase della vendita all'ingrosso, con la necessità di incentivare, nell'attuale fase di apertura del mercato, l'entrata di nuovi operatori.

Tuttavia, alla luce delle dinamiche registrate nell'approvvigionamento, nel mercato all'ingrosso e nel mercato finale, tenuto conto della necessità di tutelare il consumatore, di incentivare comportamenti efficienti e di non indebolire le capacità negoziali degli operatori, l'Autorità ritiene opportuno prevedere una riduzione compresa tra 0,2 – 0,5 cent€/mc del valore attualmente riconosciuto del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso, CCI, allo scopo di trasferire al consumatore finale i vantaggi di costo inizialmente lasciati al venditore.

Punto di discussione n.6.: Ritenete condivisibile il trasferimento ai consumatori finali della diminuzione dei costi nella fase all'ingrosso nelle dimensioni individuate dall'Autorità? In caso di risposta negativa, per quali motivi?